

Inquinamento ambientale

LE CARATTERISTICHE

Sanzioni aumentate se l'area è protetta o soggetta a vincolo

Nuova normativa sul delitto doloso: pene più severe per chi inquina acqua, aria e suolo

PAGINA A CURA DI

Paola Ficco

Il nuovo articolo 452-bis Cp è dedicato al delitto doloso di inquinamento ambientale che punisce con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 10mila a 100mila euro «chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili» delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. La pena è aumentata fino a un terzo (in applicazione dell'articolo 64 Cp) quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, oppure in danno di specie animali o vegetali protette. L'ipotesi colposa è punita con pene diminuite da un terzo a due terzi (ulteriore diminuzione di un terzo in caso di pericolo, articolo 452 quinquies). L'architettura è quella di un reato di evento e di danno che prende le distanze dalla tradizione dei reati contravvenzionali di mera condotta e di pericolo astratto, incentrati sulla presenza dell'autorizzazione o sul superamento dei valori limite di concentrazione delle sostanze.

In caso di sovrapposizione del reato con illeciti amministrativi, si ricor-

da che l'articolo 24, legge 689/1981 stabilisce che «qualora l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una violazione non costituente reato, e per questa non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il giudice penale competente a conoscere del reato è pure competente a decidere sulla predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa». Quindi, tutte le violazioni ambientali contenute nel Codice ambientale per le quali sono previste solo sanzioni amministrative pecuniarie continuano ad essere contestate dalle autorità competenti, ma la procedura, in caso di reato, è quella giudiziale prevista dal citato articolo 24.

Del «deterioramento significativo» si trova menzione nella direttiva 2008/99/Ce sulla tutela penale dell'ambiente e nell'articolo 300 del «Codice ambientale» dove figura anche il parametro della misurabilità. Tuttavia, la legge sui delitti ambientali non opera alcun raccordo con la disciplina del danno ambientale, sicché i concetti si presentano erranti e non definitivi e la loro configurazione reale non potrà prescindere dall'intervento dalla loro quantificazione condotta in termini scientifici. Ma ragionando in modo speculare e contrario rispetto all'articolo 452 quater dedicato al disastro ambientale, non è irragionevole ritenere che la significatività del deterioramento potrebbe aversi tutte le volte in cui l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema è reversibile oppure la sua eliminazione non risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali. Certo, non sarà semplice capire l'esatta portata dei termini molto evocativi, ma assolutamente non tecnici.

Si pensi al concetto di «misurabilità» dove occorre necessariamente un termine di confronto e di partenza per poter esprimere un concetto di misura. Ma se è agevole recuperare un termine di confronto per la misura (esempio le tabelle allegate alla parte III del «Codice ambientale» per la qualità dei corpi idrici) non è altrettanto semplice capire «chi» ha procurato quel superamento, anche in ragione della successione che fisiologicamente investe la vita e la morte delle aziende; sicché, almeno per i suoli, sarà necessario procedere a indagini di datazione per comprendere la riferibilità della condotta di inquinamento.

Il mondo delle ipotesi, dunque, si magnifica nonostante il principio di determinatezza della fattispecie penale sia garantito dall'articolo 25, comma 2, della Costituzione. Infatti, il principio impone la descrizione di fatti suscettibili di essere accertati e provati nel processo attraverso i criteri messi a disposizione dalla scienza e dall'esperienza attuali. Esso è una garanzia contro la discrezionalità del giudice quando summe il caso concreto all'interno del paradigma legale previsto dalla norma. Non solo, il principio di determinatezza presuppone la riscontrabilità in concreto degli elementi che caratterizzano la fattispecie penale e, quindi, la loro idoneità a formare oggetto di prova nel processo penale, con tutte le ripercussioni che questo ha sul giusto processo di cui all'articolo 111 della Costituzione sotto il profilo dell'effettività del contraddittorio e dell'esercizio del diritto di difesa. Infatti, la verificabilità empirica della norma implica la necessità di una chiara dimostrabilità in giudizio del fatto dalla stessa contemplato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dolo e colpa**ELEMENTO SOGGETTIVO DEL REATO**

L'elemento soggettivo del reato (delitto o contravvenzione) è l'atteggiamento psicologico del soggetto nella commissione di un reato e rappresenta il criterio principale per la commisurazione della pena (articoli 42 e 43 Cp). Il dolo è la consapevolezza e la volontà di commettere un reato. L'articolo 42 Cp, infatti, stabilisce

che nessuno può essere punito per un'azione od omissione preveduta come reato, se non l'ha commessa con coscienza e volontà. Sono fatti salvi alcuni casi espressamente previsti dalla legge ove può aversi reato anche in assenza di dolo (reati preterintenzionali e colposi).

L'elemento soggettivo della colpa ricorre quando la volontà di

determinare un qualsiasi evento costituente reato è assente.

Tuttavia, l'evento si verifica ugualmente per negligenza, imprudenza, imperizia (colpa generica) o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (colpa specifica). Le contravvenzioni sono punibili se commesse sia a titolo di dolo sia a titolo di colpa.

In giudizio. L'indeterminatezza della fattispecie rende incerta l'applicazione

Le perizie saranno determinanti

■ Notevoli perplessità in relazione alla indeterminatezza della fattispecie penale sorgono anche con riferimento alla locuzione «porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo», dove il riferimento per l'inquinamento non è evidentemente la matrice ambientale (suolo o sottosuolo) bensì la sua dimensione oppure il suo rapporto con il territorio circostante.

Tuttavia, l'incidenza della vastità o significatività dell'area è tutta rimessa alla valutazione di chi guarda l'estensione fisica sulla quale il fenomeno di inquinamento si sviluppa, filtrando il tutto attraverso la sua personale sensibilità. È questa un'altra locuzione suggestiva ma non tecnica che si giocherà tutta nel più che mai determinante ruolo dei consulenti tecnici dei Pm e di quelli delle altre parti del processo penale. Alla perimetrazione della estensione potrebbe fornire ausilio il riferimento alla nozione di "sito" che, in materia di bonifica, è fornita dall'articolo 240, Dlgs 152/2006 come «l'area o porzione di territorio geograficamente definita e determinata, intesa nelle diverse matrici ambientali (suolo, materiali di riporto, sottosuolo ed acque sotterranee) e comprensiva delle eventuali strutture edilizie presenti». Tale nozione fornisce un dimensionamento, tuttavia tace sulla significatività; infatti, mentre l'estensione è un dato squisitamente quantitativo, la significatività assume rilevanza diversa a seconda dell'area cui si collega. I due elementi sono alternativi e non concomitanti. Ancora una volta, dopo lo schieramento tecnico-scientifico delle consulenze, sarà il

giudice a dare concretezza all'estensione o alla significatività delle porzioni di suolo e sottosuolo. Si tratterà, dunque, di un apprezzamento in fatto rimesso al giudice di merito che, se sorretto da motivazione esente da vizi logici o giuridici, non sarà neanche sindacabile in sede di legittimità.

In materia ambientale, tra le locuzioni non esattamente delineate ha svolto un ruolo da protagonista quella riferita all'«ingente quantitativo di rifiuti», inteso come elemento costitutivo del delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti di cui all'articolo 260 Dlgs 152/2006. Sul punto, la

IL RISCHIO

La descrizione generica dei reati dà spazio alla discrezionalità del giudice, fa nascere problemi interpretativi e diversità applicative delle norme penali

Le parole in gioco**01 | ECOSISTEMA**

Unità funzionale fondamentale in ecologia: è l'insieme degli organismi viventi e delle sostanze non viventi con le quali i primi stabiliscono uno scambio di materiali e di energia, in un'area delimitata, per es. un lago, un prato, un bosco, eccetera

02 | BIODIVERSITÀ

Variabilità tra gli organismi viventi all'interno di una singola specie (diversità genetica), fra specie diverse e tra ecosistemi

giurisprudenza di legittimità ha delineato i confini esatti di contorni tutt'altro che chiari. Infatti, per Cassazione penale 41513/2010, «la nozione di ingente quantitativo di rifiuti deve essere riferita al quantitativo di materiale complessivamente gestito attraverso una pluralità di operazioni che, se considerate singolarmente, potrebbero essere di entità modesta».

L'indeterminatezza della previsione si estende all'utilizzo nel testo di termini come "ecosistema" e "biodiversità" che non trovano puntuale definizione legislativa sicché le relative definizioni saranno quelle che a tali parole vengono assegnate dalla lingua italiana. Si sottolinea che il reato di inquinamento è prefigurato dal legislatore come posto (anche) a carico di "un ecosistema" e non dell'ecosistema. Il che limita l'incidenza della previsione delittuosa, riconducendola a ragionevolezza. La magistratura dovrà anche decidere se il delitto di inquinamento ambientale presuppone il reato di violazione del superamento dei valori tabellari. In questo caso dovrebbe scattare l'aggravante ambientale di cui all'articolo 452-novies, diversamente potrebbe trattarsi di reati concorrenti oppure, in applicazione del principio di specialità, bisognerà capire quale sia la norma da applicare tra Codice ambientale e Codice penale.

L'ampio spazio lasciato alla discrezionalità del giudice farà inevitabilmente nascere problemi interpretativi e diversità di applicazione delle norme penali, come sempre accade quanto la condotta descritta dalla norma incriminatrice è indeterminata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA